

EX DG PEMAC  
 Prot. Uscita del 29/05/2012  
 Numero: **0014310**  
 Classifica:



*Ministero delle politiche agricole  
 alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
 DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
 E DELL'ACQUACOLTURA  
 PEMAC IV



*Roma, .....*

Al Comando Generale  
 delle Capitanerie di Porto  
 SEDE

Al Reparto Pesca  
 SEDE

A tutte le Associazioni di categoria  
 VEDI ELENCO ALLEGATO

SIN S.r.l.  
 Via Salandra, 13  
 00187 Roma

**OGGETTO: Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011.**

Con riferimento al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 relativi al "Controllo della commercializzazione", a conclusione della prima fase applicativa e del relativo monitoraggio ed a seguito di quanto emerso dal Tavolo permanente per le tematiche inerenti l'attuazione della sopra citata normativa comunitaria, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito agli adempimenti previsti dai provvedimenti nazionali adottati.

In particolare, ci si riferisce al D.M. 10 novembre 2011 ed al D.D. 28 dicembre 2011 nonché alle disposizioni recate dai D.Lgs. n. 4/2012, "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, ai norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96".

### 1. Suddivisione in partite

E' in corso di pubblicazione un provvedimento finalizzato alla ridefinizione degli elementi identificativi della partita in base al quale ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura viene identificata con il numero UE del/dei peschereccio/i ovvero il nome del sito di acquacoltura, la data dello sbarco nonché il numero progressivo annuale riferito alla partita (es.: numero UE peschereccio/01.01.2010/0001)".



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

Il numero progressivo deve essere associato ad una imbarcazione o ad un gruppo di imbarcazioni nel senso che qualora i prodotti inseriti in partite provengano da diversi pescherecci bisognerà utilizzare una nuova numerazione progressiva distinta dalla numerazione progressiva delle singole imbarcazioni.

Nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite gli operatori devono essere in grado di fornire le informazioni di cui all'art. 58, paragrafo 5 del Reg. (CE) 1224/2009 attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita.

Al riguardo si chiarisce che per "partita" si intende un quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie, della stessa presentazione, proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura.

Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento di cui trattasi vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, sulla partita corrispondente deve essere apposto almeno il numero di identificazione.

Le informazioni apposte sulle partite devono essere rese disponibili dagli operatori durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti di accedervi in qualsiasi momento.

Le informazioni riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui al Reg.(CE) 2065/2001 e il metodo di produzione devono essere messe a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio riportandole sull'etichetta o sul marchio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al dettaglio.

In forza della previsione di cui al paragrafo 2 dell'art.68 del Reg. (UE) n. 404/211, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

Si ritiene, inoltre, che la *ratio* della norma sia quella di rendere nota al consumatore finale l'informazione nel modo più diretto e chiaro, utilizzando strumenti alternativi all'etichettatura ovvero al marchio purché raggiungano comunque la finalità di informare il consumatore.

Ne discende che il dettante potrà utilizzare totem, opuscoli o altro materiale divulgativo e strumentazione similare, oltre ai poster e ai cartelloni pubblicitari richiamati esplicitamente dalla normativa, purché siano di facile consultazione da parte dei consumatori e siano idonei a trasmettere l'informazione in maniera chiara e completa.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 58, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1224/2009 non si applicano:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1005/2008,
- b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce e
- c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

Le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 5, lettere da a) ad h), del. Reg. (CE) n. 1224/2009 non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.

## **2. Registrazione operatori.**

Gli artt. 5 del D.M. 10 novembre 2011 e 4 del D.D. 28 dicembre 2011, n. 155 individuano la procedura di registrazione degli operatori che hanno l'obbligo di compilare e trasmettere le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore ai 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

Come noto per tali finalità è stato istituito il sito [www.controllopesca.politicheagricole.it](http://www.controllopesca.politicheagricole.it), cui si può accedere anche dal portale [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it), all'interno del quale è stata creata un'area dedicata alla procedura di registrazione degli operatori che hanno l'obbligo di compilare e trasmettere le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

Al fine di agevolare l'accesso alle procedure informatizzate, il sito presenta una sezione FAQ ed i recapiti help-desk cui potersi rivolgere tramite e-mail per informazioni circa gli adempimenti cui ottemperare.

Inoltre, al fine facilitare le operazioni di inserimento dati, successive alla registrazione, sono stati pubblicati sul sito manuali relativi alla gestione dati operatore.

La procedura di registrazione si articola in due momenti:

- 1) l'operatore inserisce i dati utili ad identificarsi, allegando un documento di identità del legale rappresentante e se del caso l'iscrizione alla Camera di commercio, ed un indirizzo e-mail cui sarà contattato per il completamento della registrazione;
- 2) i dati inseriti subiscono un controllo automatico presso l'anagrafe tributaria (si sottolinea l'esigenza di inserire la denominazione sociale riportata nei registri dell'anagrafe tributaria):
  - a) se il controllo è positivo, l'operatore riceve sulla e-mail comunicata l'utenza e la password per accedere al sistema al fine di inserire i dati;
  - b) se il controllo è negativo, l'operatore riceve sulla e-mail comunicata la motivazione dell'inammissibilità della sua richiesta.

Sempre con riferimento alla procedura di registrazione appare altresì opportuno precisare quanto segue:

- Le ditte individuali si devono registrare inserendo solo il codice fiscale.
- Le aziende che si iscrivono devono riportare precisamente la ragione sociale come presente in anagrafe tributaria.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

- Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà attraverso apposita verifica dei dati inseriti, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica trasmesso.

Ai fini della prima immissione sul mercato i prodotti della pesca devono essere ceduti esclusivamente ad un operatore registrato.

### **3. Adempimenti a carico del vettore.**

Gli artt 8. del D.M. 10 novembre 2011 e 7 del D.D. 28 dicembre 2011, n. 155 individuano i soggetti obbligati e le modalità di compilazione e trasmissione del documento di trasporto.

Il documento di trasporto di cui all'allegato D del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155 deve accompagnare i prodotti della pesca sbarcati nella Comunità, non trasformati o trasformati a bordo, per i quali non sia stata presentata una nota di vendita né una dichiarazione di assunzione in carico, dal caricamento dei prodotti fino al momento in cui ha luogo la prima vendita.

Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1224/09, il vettore ossia il soggetto che trasferisce i prodotti della pesca è responsabile dell'esattezza del documento di trasporto.

Se il prodotto viene trasportato, il vettore deve compilare il documento di trasporto che deve accompagnare il prodotto fino alla prima vendita per poi essere trasmesso alle Autorità marittime territorialmente competenti entro 48 ore dal caricamento.

Con riferimento alla previsione di cui all'esenzione di cui all'articolo 8, comma 4 del D.M. 10 novembre 2011, si precisa che l'esenzione si applica esclusivamente agli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco, in conformità a quanto stabilito da l'art. 68 del Reg. (CE) 1224/2009.

### **4. Dichiarazione di assunzione in carico.**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

Gli artt. 6 del D.M. 10 novembre 2011 e 5 del D.D. 28 dicembre 2011, n. 155 individuano i soggetti obbligati e le modalità di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni di assunzione in carico.

La dichiarazione di assunzione in carico si colloca temporalmente collocata tra lo sbarco e la prima vendita quando in questo lasso di tempo i prodotti della pesca vengono conferiti ad un soggetto che non li acquista

**5. Nota di vendita.**

Gli artt. 7 del D.M. 10 novembre 2011 e 6 del D.D. 28 dicembre 2011, n. 155 individuano i soggetti obbligati e le modalità di compilazione e trasmissione delle note di vendita.

I soggetti obbligati alla compilazione e trasmissione delle note di vendita sono i primi acquirenti registrati ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 della presente circolare.

Tali soggetti sono tenuti alla compilazione e trasmissione della nota di vendita all'atto della prima vendita del prodotto.

**6. Trasmissione dei dati.**

La trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni di assunzione in carico ed alle note di vendita deve avvenire esclusivamente da parte di operatori registrati attraverso due modalità:

- Formato elettronico tramite l'accesso alla sezione dedicata all'inserimento dei dati, obbligatorio per gli operatori con fatturato annuo superiore a 200.000 euro.

In questo caso i dati possono essere trasmessi elettronicamente sia attraverso una procedura di inserimento on-line "Gestione dati operatore" sia attraverso il download di un tracciato record, entrambi disponibili sul sito controlli.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

- Formato cartaceo del documento di cui agli Allegati B e C al D.D. 28 dicembre 2011, n. 155, firmato e timbrato dall'operatore, da presentare alle Autorità marittime territorialmente competenti, per gli operatori con fatturato annuo inferiore a 200.000 euro.

Al fine di garantire la corretta applicazione dei provvedimenti sopra citati ed in considerazione della complessità della materia, si invitano il Comando delle Capitanerie di Porto, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali a dare la massima diffusione della presente.

Si rende noto infine che, per eventuali ulteriori chiarimenti, è stato allestito presso la Direzione Generale il seguente HELP-DESK INFORMATICO:

notedivenditapesca@mpaaf.gov.it

assunzioneincaricopesca@mpaaf.gov.it

documentoditrasportopesca@mpaaf.gov.it

Francesco Saverio Abate  
  
Direttore Generale

W



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

**AGCI Pesca**  
Via Angelo Bargoni n. 78  
00153 - Roma  
Via fax al n. 06.58328350

**Federpesca**  
Via Emilio de Cavalieri n. 7  
00198 - Roma  
Via fax al n. 06.85352992

**Federcoopescas**  
Via Torino n. 146  
00184 - Roma  
Via fax al n. 06.48913917

**Legapesca**  
Via Guattani n. 9  
00161 - Roma  
Via fax al n. 06.44164723

**ANAPI Pesca**  
Via delle Fornaci n. 44  
00165 - Roma  
Via fax al n. 06.97259353

**UNCI Pesca**  
Via San Sotero n. 32  
00165 - Roma  
Via fax al n. 06.39379052

**UNICOOP**  
Via Alessandria n. 215  
00198 - Roma  
Via fax al n. 06.44249995





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

**Associazione Marinerie d'Italia e  
d'Europa**

**Via Vasco de Gama n. 162/b  
62012 - Civitanova Marche  
Via fax al n. 0733814718**

**IMPRESAPESCA**

**Via XXIV Maggio n. 43  
00187 - Roma  
Via fax al n. 06.4682418**

**API**

**Via del Perlar n. 37/A  
37135 - Verona  
Via fax al n. 045.582741**

**Osservatorio Nazionale della Pesca  
Corso d'Italia n. 92**

**00100 - Roma  
Via fax al n. 06.84242776**

**FLAI - CGIL**

**Via Leopoldo Serra n. 31  
00153 - Roma  
Via fax al n. 06.58571334**

**FAI - CISL**

**Via Tevere n. 20  
00198 - Roma  
Via fax al n. 06.8840652**

**UILA - UIL**

**Via Sallustiana n. 15  
00187 - Roma  
Via fax al n. 06.42010843**